

COMUNE DI CERETTO LOM.

Provincia di Pavia

Regolamento di Polizia Mortuaria

NORME GENERALI

art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al DPR 10/09/1990 n. 285, del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali (allegato al DGR n. 18111 del 09/07/2004), disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge regionale 18/11/2003 n. 22

art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco può delegare tali competenze.
2. Il Sindaco tramite ordinanze e direttive dirime le controversie interpretative e precisa il regolamento ove si rivelino necessarie norme esplicative dello stesso.
3. Il Dirigente del Settore da cui dipendono i servizi oggetto del presente regolamento è normalmente responsabile dell'organizzazione e del regolare funzionamento dei servizi stessi. Il Dirigente cura l'attuazione del presente regolamento definendo responsabilità e compiti del personale addetto ai Servizi cimiteriali.
4. I servizi ordinati dal presente regolamento sono organizzati sotto il coordinamento del Responsabile di Servizio, successivamente chiamato "Responsabile".
5. Alla gestione del cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi.
6. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio comunale. L'applicazione delle tariffe compete al Responsabile.
7. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Le tariffe possono essere modulate tenendo conto delle differenti opere cimiteriali. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio del servizio.
8. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
9. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a) il coniuge non separato o divorziato
 - b) i figli
 - c) i genitori
 - d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
10. Il convivente sarà considerato come coniuge caso per caso sulla base di specifica disposizione del Sindaco.
11. In caso di dubbi sulla volontà prevalente deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

art. 3 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero viene posta una bacheca per gli avvisi ai cittadini e alle imprese operanti nei servizi di Polizia mortuaria. Tutti i documenti di interesse pubblico inerenti il servizio sono pubblicati anche in tale Albo cimiteriale.

2. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) i registri e le mappe del cimitero;
- b) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- c) copia del presente regolamento.

art. 4 - Semplificazione delle procedure

1. Il Comune adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo generalizzato dell'autocertificazione e delle autodichiarazioni, di spedizioni al domicilio del cittadino ove possibile e di documenti in carta semplice verificati e autenticati solo direttamente dall'impiegato ricevente.

2. Il Responsabile curerà la verifica delle notizie pervenute con la procedura prevista al comma precedente adottando metodologie automatiche di acquisizione della documentazione, ove necessaria e procedure di controllo anche casuale sulla veridicità delle autocertificazioni.

art. 5 - Servizi garantiti dal Comune

1. Sono gratuiti tutti quei servizi che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria e cioè:

- il feretro per le salme i cui familiari o altri interessati non risultino in grado di sostenere la spesa o da parte degli stessi vi sia disinteresse.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

art. 6 - Funzionamento del cimitero

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla legge.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai servizi cimiteriali.

3. Il Dirigente del Servizio di Igiene controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

art. 7 - Personale del cimitero

5. Il personale addetto alla gestione e custodia del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

6. In particolare è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso e un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
- b) a comportarsi gentilmente con i cittadini e a fornire le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

7. Al personale addetto alla gestione e custodia del cimitero è vietato:

- a) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

b) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

8. Il personale del cimitero deve essere sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta

9. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti, e dagli altri risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare grave in caso di personale dipendente dal comune e motivo di rescissione dell'appalto, ove la violazione sia ripetuta, in caso di personale dipendente da ditte appaltatrici.

art. 8 - Disciplina dell'ingresso nel cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dall'Amministrazione Comunale

2. La visita al cimitero fuori orario o l'apertura in caso di funerali è subordinata ad autorizzazione Comunale.

3. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

4. È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

5. Per motivi di salute od età, può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

6. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

a. fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;

b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, salvo quanto fissato dal comma 5;

c. introdurre oggetti irriverenti;

d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori non rispettando in tal modo le norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti;

f. accumulare neve sui tumuli;

g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza autorizzazione;

h. danneggiare aiuole e alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

i. disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori;

j. offrire o pubblicizzare servizi e vendere oggetti;

k. fotografare o filmare senza autorizzazione;

l. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;

m. turbare il libero svolgimento di cortei o riti commemorativi;

n. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non autorizzati dal Comune.

7. I divieti predetti, laddove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

8. Chiunque non rispetti le norme suddette, e comunque tenga all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla custodia e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

art. 9 - Riti commemorativi

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti commemorativi, sia per il singolo

defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune.

3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti che intervengono all'accompagnamento funebre o ad altro rito in ambito cimiteriale, si conformano alle disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei funerali.

art. 10 - Registrazioni e mappe

1. Il Responsabile, a mezzo dei propri collaboratori, cura la tenuta (anche solo con strumenti informatici) di un registro e una mappa delle sepolture con l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale..

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello di ogni sepoltura nel cimitero.

4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.

5. Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere, un registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici. Ai fini di tali registrazioni è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

6. Il Responsabile curerà l'annotazione in ordine alfabetico, suddivisi per annata, dei nominativi dei defunti le cui spoglie mortali siano contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

7. In ogni scheda saranno riportate almeno le generalità del defunto e il numero della sepoltura.

8. Il Responsabile curerà l'aggiornamento di uno scadenario delle concessioni (anche solo su base informatica) allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni.

art. 11 - Servizio di trasporti funebri

1. Il servizio di trasporto può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto, congiuntamente titolare, delle autorizzazioni del commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931, preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Regionale..

2. Le imprese esercenti il servizio di trasporto salme devono:

a) Essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18/06/1931 n. 773;

b) Assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;

c) Garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;

d) Segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;

e) Esporre il listino dei prezzi di tutte le prestazioni funebri offerte e del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 20 del T.U. 18/06/1931 n. 773 e fornire copia al Comune per la sua esposizione all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici;

f) Adibire al servizio personale dipendente dell'impresa esercente il Servizio di Trasporto Onoranze Funebri in numero non inferiore a quattro;

g) Fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente

- le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
- h) Informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al recesso;
 - i) Effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;
 - j) Trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
 - k) Non utilizzare personale estraneo all'impresa e non corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;
 - l) Negoziare gli affari esclusivamente nella sede dell'impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente
3. Il Comune può richiedere agli esercenti l'attività funebre, dallo stesso autorizzati, di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
- a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione da qualunque diritto.
5. Il Comune potrà stipulare convenzione con una o più Agenzie di Pompe Funebri in grado di offrire condizioni vantaggiose per servizi funebri ed esporrà nell'ufficio i prezzi praticati dalle stesse per l'opportuna informazione al cittadino, che rimarrà comunque libero di rivolgersi a una Società di sua scelta, anche non convenzionata

art. 12 - Trasporti Funebri

1. I funerali sono di classe unica
2. I trasporti funebri sono a pagamento e/o gratuiti.
3. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni del Regolamento Comunale è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali (prestazioni di necroforo oltre il primo, mezzi di trasporto al seguito del carro funebre per il trasporto dei dolenti, soste per onoranze religiose o civili, anche quando tali onoranze si svolgano presso Istituti ed Enti di ricovero che abbiano al loro interno spazi idonei alla celebrazione delle onoranze stesse, compreso il cimitero comunale);
 - b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. Qualora sia richiesto dagli interessati il servizio di trasporto dal luogo di decesso ad un luogo intermedio, in tempo diverso dal funerale, questo è a pagamento, secondo le tariffe stabilite. Tale trasporto deve effettuarsi con le tre modalità seguenti:
 - a) a bara aperta se non sono ancora trascorse le prescritte 24 ore dal decesso
 - b) a bara coperta se sono trascorse le suddette 24 ore
 - c) a bara chiusa se sono trascorse le 24 ore e se è già stata eseguita la visita necroscopica.
5. Il trasporto di salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, se avvenuto in luogo pubblico o per accidente, alla sala di autopsia, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso.
6. Il trasporto si intende dal luogo di osservazione, benché con sosta in luogo di culto, fino al luogo di sepoltura, all'interno del Cimitero.
7. La collocazione del feretro nel colombaro, nella tomba o nel campo comune, deve avvenire sotto la sorveglianza del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.
8. Le operazioni di collocazione del feretro nel loculo e l'inumazione nel campo comune sono di

competenza delle Imprese di Onoranze Funebri (le quali potranno svolgerle direttamente o tramite terzi); le imprese operanti fuori dal territorio comunale potranno avvalersi delle ditte esecutrici dei lavori edili.

9. L'apertura delle tombe deve essere sempre autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

10. L'Azienda Sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

11. Per quanto non previsto si richiama, in quanto prevalente, l'art. 34 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004.

art. 13 - Vigilanza

1. Tutti i servizi comunali vigilano e controllano ognuno per la propria competenza affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nel cimitero e la normale gestione degli stessi siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati oltre che al presente Regolamento.

2. Il Responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o dei dirigenti dei provvedimenti necessari o obbligatori.

3. Il tecnico comunale controlla e certifica tra l'altro la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

4. La Polizia Locale provvede a vigilare nel cimitero e durante i servizi funebri sulla base delle segnalazioni del Responsabile.

SERVIZI FUNEBRI

art. 14 - Tipi di feretro

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che al percorso del trasporto. Norme specifiche possono essere dettate con ordinanza sindacale o dal Dirigente dei servizi di Igiene.

2. Salvo diverse prescrizioni del Sindaco o del Dirigente dei Servizi di igiene normalmente sono da utilizzare i seguenti tipi di feretri:

a. in caso di inumazione il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni di legge;

b. in caso di tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali previsti dalle norme vigenti;

c. per trasferimenti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di legge vigenti;

d. per trasferimenti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente che il feretro di legno sia di spessore non inferiore a mm. 25;

e. in caso di cremazione la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;

f. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

g. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso;

h. i trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

1. Per tutti i tipi di trasporto aventi come destinazione l'inumazione o la cremazione è consentito l'uso di "manufatto barriera", di materiale biodegradabile di tipo autorizzato dal Ministero della

Sanità.

2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, secondo le prescrizioni sanitarie previste dalla vigente normativa.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata l'integrità del sigillo e la sua conformità alla certificazione rilasciata dal personale delegato nel luogo di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tali aperture non sono necessarie se all'interno del feretro trovasi "manufatto barriera" o equivalente.

4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

5. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a neutralizzare i gas della putrefazione.

art. 15 - Piastrine di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

art. 16 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per cremazione o inumazione per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco, o suo delegato, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati dal Servizio Sociale del Comune.

art. 17 - Deposizione della salma nel feretro

1. Tutte le salme devono essere sepolte, se chiuse, in feretro con caratteristiche previste dal regolamento o comunque ammesse da norme delle autorità sanitarie.

2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Solo madre e neonato, morti in conseguenza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola in tessuto naturale.

3. La chiusura del feretro, secondo le modalità previste dalla destinazione, viene effettuata dal personale incaricato dal Comune. Per quanto concerne la verifica strutturale del feretro è sufficiente presentare autocertificazione da parte delle Imprese di Onoranze Funebri.

4. Il Dirigente del Servizio di Igiene o suo personale all'uopo incaricato, vigila sull'applicazione delle norme in materia.

art. 18 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali e le modalità dei percorsi dei trasporti funebri sono stabiliti dal Comune.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezioni, di legge, comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie,
 - c) la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
 - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
4. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Ove il corteo fosse di notevole lunghezza, dovrà essere lasciato il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, agli autobus del servizio pubblico urbano.
5. Il Comune per motivi di sicurezza stradale può vietare i cortei funebri rendendo obbligatorio l'uso di autobus per il trasporto dei dolenti per tutti i percorsi o per percorsi specifici.

art. 19 - Orario dei trasporti

1. L'orario del trasporto funebre viene determinato con provvedimento separato sentito il gestore del servizio trasporti funebri tenendo conto, in quanto possibile, del desiderio dei congiunti e in modo da evitare l'arrivo contemporaneo di due salme allo stesso cimitero. Salvo casi eccezionali da autorizzarsi per iscritto dal sindaco non si effettueranno funerali nelle festività del 1° Gennaio - 1° Maggio - 1° Novembre e del S. Natale.
2. POSIZIONE DELLE CORONE - Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri. E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori ed un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto. Per i trasporti fuori dal comune oltre i 25 chilometri non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'autofurgone e all'interno dell'auto funebre.
3. RITI FUNEBRI - I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti devono uniformarsi alle disposizioni impartite dal comune per l'orario, l'ordine, il percorso e lo svolgimento del corteo funebre. Le salme possono sostare in chiesa od in altra sede autorizzata dal sindaco per la durata necessaria allo svolgimento del rito o per la celebrazione della Messa. La cerimonia prescelta deve, in ogni caso, essere indicata alla direzione del servizio trasporti funebri all'atto della fissazione del funerale. Il servizio trasporti funebri non assume alcuna responsabilità per ritardi nello svolgimento del funerale dipendenti dalla celebrazione di cerimonie diverse da quella come sopra prescelta.

art. 20 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo che impedisca la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Dirigente, o suo delegato, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro venga trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Dirigente o suo delegato, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con

l'impiego di apposito mezzo che impedisca la vista dall'esterno.

art. 21 - Morti infettive e portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene prescriverà le norme necessarie a garantire la salute pubblica durante i trasporti.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Settore.
2. Se il trasporto è riferito a percorsi per o da Stati esteri, al Dirigente si sostituiscono le autorità competenti a norma di legge.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema autorizzato.
6. Le parti anatomiche isolate, di norma, vengono cremate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

SERVIZI CIMITERIALI

art. 23 - Cimitero

1. Il cimitero è composto da campi comuni per inumazione costituiti da suolo adatto alla mineralizzazione nell'arco di 10 anni. L'inumazione avviene per disponibilità dei posti in uno dei cimiteri, rispettando la volontà del richiedente, quando sia possibile soddisfare tale richiesta.
2. Il cimitero ha spazi ed opere destinate alla conservazione di resti ossei e ceneri.
3. Il cimitero può disporre di aree ed opere specifiche destinate alla tumulazione sia individuale che familiare compatibilmente con le esigenze di spazio per i campi comuni.
4. Altre aree od opere possono avere destinazioni speciali definite nell'ambito del Piano regolatore cimiteriale.

Art. 24 - Piano Cimiteriale

1. Il Comune, in intesa con il gestore del Cimitero, è tenuto a predisporre il piano cimiteriale per il

cimitero esistente o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso, da redigere in conformità alla legge e al regolamento regionali.

art. 25 - Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata dal Comune a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti. Le modalità operative sono determinate dal Comune.
2. Le operazioni di cremazione sono di norma a carico del richiedente, fatti salvi i casi di indigenza accertata. Il Comune per favorire la pratica della cremazione può definire con appositi atti della Giunta Comunale tariffe particolarmente favorevoli, assumendo l'onere parziale del costo dell'operazione.
3. Nel caso di salme indecomposte a seguito di esumazione è ammessa la cremazione dei resti mortali ai sensi della vigente normativa. Nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazioni ordinarie da parte dei famigliari, i servizi cimiteriali provvedono a darne informazione alla cittadinanza mediante affissione di apposito avviso nel quale sia dichiarato che il disinteresse equivale ad assenso alla cremazione dei resti mortali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, qualora vi siano situazioni di scarsità di posti disponibili nel cimitero e sia quindi, impraticabile la successiva reinumazione delle salme estumulate, risultate indecomposte, il Sindaco può mediante ordinanza contingibile ed urgente, prevedere per periodi di tempo limitati, che gli esiti da trasformazione cadaverica siano avviati a cremazione purchè sussistano le seguenti condizioni:
 - a) Autorizzazione alla cremazione da parte degli aventi titolo ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli stessi dove risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e i casi contenuti nell'art.79 comma 5 del D.P.R. 285/90.
5. Le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
6. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
7. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata di norma nel cimitero in apposita nicchia o colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, fatte salve tutte le altre modalità previste dalle disposizioni normative vigenti nel tempo.
8. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
9. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 25 bis - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) numeri 1 e 2 della Legge 130/2001
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri ed il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 7 comma 2 della predetta Legge.
3. Copia del documento di cui al punto 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione può essere autorizzata per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

art. 26 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di dieci anni ed in apposite aree a concessione pluriennale rilasciata dal Comune, per un periodo compreso tra un minimo di anni dieci ed un massimo di anni quindici.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. I familiari delle salme inumate ai sensi dei commi precedenti hanno facoltà di collocare, previa semplice autorizzazione del Comune, lapidi, ricordi, e piccoli monumenti.
4. Il Dirigente con apposita determinazione definisce le misure massime dei monumenti e le caratteristiche da rispettare.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a ripristinare il cippo minimo.

art. 27 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari. La tumulazione può essere sotterranea o in elevazione sul terreno.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal titolo "Delle concessioni" del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. Le dimensioni sono stabilite con ordinanza del sindaco sentiti i servizi sanitari competenti.
4. Il monumento sopra le tumulazioni sotterranee è autorizzato previa presentazione di immagini o disegni progettuali adatti a definirne le caratteristiche, semprechè lo stesso sia conforme ai criteri previsti in apposito atto del Comune. In assenza di rilievi da parte del Responsabile dopo 15 giorni il monumento si intende autorizzato.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione si applicano le norme vigenti nel tempo.
6. Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite anche cassette resti o urne cinerarie compatibilmente con le dimensioni del tumulo.

art. 28 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- d) qualora non vi siano disponibilità e non sia previsto un progetto di ampliamento nel cimitero comunale.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o in base alla domanda degli interessati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà alla estumulazione straordinaria del feretro ed alla sua inumazione in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento delle tariffe previste.

5. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

6. E' facoltà del Comune, qualora vi siano disponibilità di sepolture provvisorie in altre zone del cimitero, consentire la permanenza del feretro nel tumulo provvisorio mediante trasformazione della concessione temporanea in una concessione definitiva. In tal caso si procederà a conguagliare quanto già versato per la concessione provvisoria con la tariffa stabilita alla data della trasformazione per la corrispondente concessione definitiva. La concessione definitiva decorre dalla data di tumulazione provvisoria.

art. 29 - Epigrafi

1. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
4. E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

art. 30 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Comune disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale e all'albo pretorio per quindici giorni.

art. 31 - Accesso di imprese private

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a

loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione periodica del Responsabile da rilasciarsi dietro domanda da cui risulti l'iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione è subordinata alla comunicazione delle targhe dei veicoli da utilizzare nell'esecuzione dei lavori nonché alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati periodicamente dal Comune.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. Il Comune, in caso di inosservanza delle precedenti norme, dispone l'incameramento di tutta o parte della cauzione prestata, a seconda della gravità della violazione. Nei casi più gravi, oltre alla sanzione predetta, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

art. 32 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, in relazione ai lavori di cui all'articolo precedente per la realizzazione dei quali sono tenuti a versare un deposito cauzionale in misura fissata periodicamente dalla Giunta Comunale. La cauzione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, è svincolata alla conclusione dei lavori.

art. 33 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi comunali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

art. 34 - Modalità di lavoro

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
4. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Comune.
5. È vietato lavorare nei giorni festivi, fatto salvo il caso che particolari esigenze tecniche lo richiedano e comunque dietro autorizzazione del Comune.
6. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo lo scadere naturale della concessione o dopo la scadenza del prescritto periodo di concessione.
2. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono regolate dal Comune e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Annualmente il Comune curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali sono attuabili l'esumazione e l'estumulazione ordinaria.
4. L'elenco e l'inizio delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria sono pubblicizzati tramite affissione all'albo cimiteriale e all'albo pretorio con congruo anticipo.
5. I feretri sono esumati o estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti ossei, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, secondo le modalità stabilite dall'art. 32.
7. Se non sussiste domanda di altra collocazione dei resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato o esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione i soggetti di cui all'art.2 comma 9) possono scegliere tra le seguenti alternative:
per quanto riguarda l'estumulazione:
 - a) ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e rinnovo della concessione con pagamento della relativa tariffa;
 - b) inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco;
 - c) cremazione: qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 25 commi 3-4 del presente regolamento
Per quanto riguarda l'esumazione:
 - a) cremazione, con le spese di trasporto a carico del Comune, esclusa la celletta ossario o cineraria;
 - b) reinumazione in campo comune (campo indecomposti) con utilizzo di contenitori realizzati in materiale biodegradabile.
9. Al fine di favorire una più rapida ripresa del processo di mineralizzazione, potranno essere utilizzati prodotti enzimatici individuati in apposito elenco del Ministero della Sanità ed il periodo di reinumazione-ritumulazione sarà fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco o suo delegato.
10. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono collocate in sepoltura privata (cellette ossario, loculi o tombe giardino) o depositate nell'ossario comune qualora, dopo un periodo di mesi 6, nessuno ne richieda la tumulazione.

art. 36 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. L'esumazione e l'estumulazione straordinarie delle salme inumate o tumulate, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari.
2. Su richiesta dei familiari le esumazioni straordinarie sono ammesse, previa autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono ammesse a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla concessione, per traslazione del defunto o per cremazione secondo le modalità previste dal presente regolamento per le salme.
4. L'estumulazione a richiesta comporta la decadenza della concessione originaria e la necessità di ottenere, per la ritumulazione, una ulteriore concessione a pagamento in base alle tariffe vigenti.
5. Per il resto valgono le regole per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

art. 37 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni nonché, a richiesta dei familiari, la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

art. 38 - Materiali e oggetti recuperabili

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne comunicazione al custode del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Di ciò il responsabile provvederà a farne menzione negli appositi elenchi e non potranno essere accolti reclami in assenza della predetta comunicazione.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato negli atti d'ufficio.

3. Indipendentemente dalle richieste degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.

5. Su richiesta degli aventi diritto, il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà purché gli stessi rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Dopo le esumazione ed estumulazioni ordinarie, le croci, le lapidi e i copritomba sono smaltiti secondo le vigenti norme.

CONCESSIONI CIMITERIALI

art. 39 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. E' possibile prevedere la concessione di aree ad inumazione singola.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (loculi, posti plurimi, edicole funerarie, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa oltre all'eventuale canone annuo di manutenzione dei cimiteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

6. La concessione è normalmente regolata da scrittura privata stipulata dal Responsabile del servizio. La stessa contiene le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, alla scadenza della concessione, di proprietà del Comune, come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

8. CELLETTE OSSARIO - L'amministrazione comunale a norma di legge, disporrà anche per la costruzione a propria cura e spese di cellette ossario e di celle cinerarie da concedere in uso per anni 90 con le stesse modalità dei colombari e previo pagamento della relativa tariffa. Tali concessioni possono essere prorogate una sola volta a richiesta degli interessati per un ulteriore periodo di 90 anni salvo che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune.

9. NOMINATIVITA' DELLE CONCESSIONI - Le concessioni di cellette ossario e cellette cinerarie è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri, salvo quanto disposto dall'art. seguente.

10. DOPPIA TUMULAZIONE - Il sindaco può autorizzare, in quanto lo spazio lo consenta, previa richiesta in carta legale del concessionario la tumulazione di resti o ceneri in celletta ossario o celletta cineraria già occupata dai resti mortali del beneficiario, purché si tratti di persone aventi diritto d'uso ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

art. 40 - Modalità di concessione

1. Sepolture private a pagamento - Le sepolture a pagamento sono tutte a durata limitata e si distinguono in:

2. Tombe di famiglia o sepolcreti: con la durata della concessione pari ad anni 90 fatta salva la possibilità di un rinnovo per un periodo massimo complessivo di anni 90;

3. Sepolture singole: con la durata della concessione pari ad anni 40 fatta salva la possibilità di un rinnovo per un periodo complessivo di anni 80;

4. Cappelle gentilizie: con la durata delle concessione pari ad anni 90 con un rinnovo di pari durata.

5. Il corrispettivo delle tombe di famiglia, delle sepolture singole e delle cappelle gentilizie viene pagato secondo le tariffe stabilite all'atto della prima concessione. Il rinnovo è oneroso. E' consentito tumulare resti ossei e ceneri di persone di cui al punto seguente in un loculo della tomba di famiglia appositamente ed unicamente destinato ad ossario.

6. Diritto alla sepoltura - Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle gentilizie hanno diritto alla sepoltura: il concessionario - il coniuge - i discendenti in qualunque grado anche adottivi ed il loro coniuge, gli affiliati, gli ascendenti.

7. Possono inoltre avere sepoltura in mancanza di espressa indicazione contraria del concessionario: fratelli, sorelle del concessionario, ascendenti del coniuge, i conviventi come da certificazione anagrafica, ed altre persone anche se non legate da vincoli di parentela purché a ciò espressamente autorizzate dal concessionario o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti.

8. Domande - Chiunque può ottenere la concessione di una sepoltura privata mediante il pagamento del corrispettivo stabilito in tariffa. La relativa domanda, redatta in conformità alle leggi sul bollo e diretta al sindaco dovrà indicare nome, cognome, paternità ed indirizzo del richiedente o dei richiedenti nonché tutte quelle altre indicazioni che servono per determinare quanto si chiede. E' consentita la concessione a più persone che dovranno necessariamente sottoscrivere la domanda.

9. Ordine ed accoglimento delle domande - Le domande hanno validità di tre anni dalla data appostavi dall'Ufficio Protocollo. L'ordine cronologico nella presentazione delle domande desumibile dalla data di protocollo costituisce il criterio generale. E' fatta eccezione per le retrocessioni delle concessioni cimiteriali in corso di validità con contestuale indicazione del richiedente il subentro. Non sono accoglibili domande di persone che risultino già concessionarie di tombe di famiglia nel cimitero del comune. Le domande di persone concessionarie di sepolture individuali o di colombari nel cimitero del comune sono accoglibili previa rinuncia al precedente diritto di sepoltura.

10. Non commerciabilità - E' fatto espresso divieto ai concessionari di cedere o trasmettere il loro diritto di uso sia totalmente che parzialmente tanto per l'atto fra vivi quanto per atto di ultima volontà.

11. Conferma delle tombe di famiglia - Allo scadere di ogni 90ennio dalla data di concessione di

una tomba di famiglia e limitatamente al periodo sopra stabilito, gli interessati dovranno inoltrare le domanda, in bollo, di conferma e pagare la quota di concessione in vigore all'epoca e ciò anche perché consti sempre all'amministrazione che esistono persone obbligate a curare la manutenzione.

12. Alla scadenza del periodo complessivo di concessione a seguito del rinnovo gli eventuali ultimi concessionari della tomba avranno diritto di prelazione per una nuova concessione.

13. Colombari - E' consentita mediante pagamento dei corrispettivi stabiliti nella tabella annessa la tumulazione di salme in appositi colombari costruiti a cura e spesa dell'amministrazione comunale con le caratteristiche di solidità, impermeabilità e sicurezza a norma di legge.

14. Modalità della concessione - I colombari sono concessi a favore di persone già decedute eccettuato il caso di prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di altri parenti o aventi diritto ex art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004. I colombari potranno essere concessi anche per il trasferimento di una salma già precedentemente tumulata in altro colombaro per consentire l'avvicinamento al coniuge o parente o avente diritto ex art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004 in prossimità dell'ultima salma tumulata, nel limite della disponibilità di colombari. La norma di cui al presente punto viene derogata unicamente per le concessioni di loculi a favore di persone viventi purchè le stesse dichiarino di essere senza coniuge, discendenti in qualunque grado anche adottivi, affiliati o ascendenti o collaterali di qualunque grado. Nella fattispecie di cui al presente punto, rientrano anche le concessioni di loculi a favore di viventi, per consentire l'avvicinamento a persone già decedute, che rientrino nel grado di parentela di cui al presente articolo.

15. Qualora il beneficiario sia tumulato altrove la concessione decade automaticamente ed il colombaro rientra nella piena disponibilità del comune senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso.

16. Non è ammesso in nessun caso la sostituzione del nominativo del beneficiario. Nei colombari non è consentito tumulare resti ossei o ceneri.

17. La concessione viene formalizzata mediante apposito contratto stipulato con il richiedente. Le spese dell'atto, inerenti e conseguenti sono a carico del concessionario.

18. Scadenza della concessione - Scaduta la concessione, il colombaro rientra nella libera disponibilità del comune. I resti delle salme saranno deposti nell'ossario comune e nelle cellette ossario o celle cinerarie. Se la salma non sarà mineralizzata verrà inumata dopo aver praticato nella casa metallica una opportuna apertura al coperchio al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

19. Segnalazione scadenza sepoltura - La scadenza sia delle inumazioni che delle sepolture a pagamento saranno rese note con appositi cartelli che saranno affissi agli ingressi dei cimiteri. Tali affissioni saranno effettuate almeno un anno prima della scadenza. Almeno tre mesi prima il sindaco notificherà ai concessionari od in loro mancanza ad uno degli aventi diritto, il quale è tenuto a darne notizia agli eventuali altri cointeressati.

art. 41 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia come definiti dall'art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

art. 42 - Manutenzioni delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture di ogni tipo spetta ai concessionari, per le parti da loro occupate, costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Per mantenere adeguatamente le opere o le aree cimiteriali, ove risulti necessario, la Giunta può stabilire un canone manutentivo per le nuove concessioni rilasciate successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 43 - Sepolture familiari

1. I progetti di costruzione relativi a concessioni di sepolture familiari sono sottoposti alle stesse procedure delle Concessioni edilizie.
2. I progetti devono essere altresì approvati dal Dirigente Sanitario competente e devono rispettare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
3. Al termine della procedura descritta l'Ufficio tecnico autorizza l'inizio lavori e determina il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro sulla base degli indici riportati nei commi seguenti.
4. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato al massimo in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
5. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in relazione alla superficie dell'area
6. Le sepolture non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Comune.
9. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
10. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
11. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Comune.
12. Le concessioni in uso di aree per tumulazioni familiari collettive, impegnano il concessionario alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile conseguente all'assegnazione, pena la decadenza.
13. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
14. Il Comune, può concedere una proroga di 6 mesi ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.
15. Il valore della concessione è stabilito dalla Giunta in ragione della durata e del numero delle sepolture.
16. Al momento di ogni sepoltura in una tomba di famiglia è dovuto un diritto di sepoltura a titolo di compartecipazione per le spese ordinarie di gestione del cimitero.

art. 44 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre

persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La variazione di intestazione viene pubblicata all'Albo cimiteriale e, in assenza di contestazioni, entro trenta giorni diviene definitiva.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente a favore di uno tra gli eredi di grado più prossimo, che assume la qualità di concessionario.

3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune decide in proposito individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i richiedenti secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

4. Il concessionario subentrante può modificare l'utilizzo dei posti previsti nella concessione previo un esplicito atto di assenso degli aventi diritto iscritti nella concessione originaria.

art. 45 - Rinuncia a concessioni libere di aree, tombe di famiglia e cappelle gentilizie.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede, purchè vi sia la contestuale indicazione da parte del rinunciante di un nuovo concessionario di cui all'art.24 comma 1 del Regolamento Regionale n.6/2004.

2. La Giunta ha facoltà di determinare in casi particolari, la restituzione di una quota al concessionario per il periodo non utilizzato calcolato sulla base di apposite tariffe e parametri. Il periodo non utilizzato è calcolato tenendo presente solo le annualità intere rimaste.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

4. In via esemplificativa, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

5. Il concessionario rinunciante ha facoltà di indicare nominativi di futuri intestatari della concessione rinunciata, i quali usufruiscono di un diritto di prelazione rispetto ad altri.

art. 46 - Revoca

1. L'Amministrazione può ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere verrà revocata dal Comune e verrà concesso ove possibile agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in nuovo cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo cimiteriale e all'Albo pretorio e a mezzo di manifesti sul territorio per almeno trenta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. Qualora l'avviso venga pubblicato sul notiziario comunale si omette l'affissione di manifesti.

art. 47 - Decadenza

1. La decadenza della concessione perpetua e a tempo determinato può essere dichiarata nei

seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per morte o irreperibilità del concessionario o dei soggetti di cui all'art. 44 del Regolamento Comunale dopo che il Comune abbia provveduto a due diffide ad adempiere con intervallo non inferiore ai tre mesi;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La decadenza della concessione è dichiarata dal Dirigente, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello cimiteriale per 90 giorni e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
5. Il Comune disporrà altresì per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

art. 48 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa pubblicazione e previo avvertimento agli interessati, se reperibili, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

art. 49 - Ricognizione di diritti preesistenti

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, con i limiti di cui ai commi seguenti.
2. Il provvedimento di ricognizione riconosce il diritto d'uso ma non modifica la durata prevista nella concessione originale, così come desunta dalla documentazione probatoria.
3. Ove i fatti non risultino comprovati la concessione si intende rilasciata per un periodo di anni 25 decorrenti dalla data dell'ultima sepoltura effettuata, anche nel caso in cui la domanda di riconoscimento riguardava concessioni perpetue rilasciate anteriormente il D.P.R. 803/75
4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, lo stesso verrà formalizzato alle condizioni esistenti al momento dell'assegnazione del manufatto cimiteriale

NORME FINALI

Art. 50 - Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e agli altri tipi di rapporto giuridico costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore all'interno delle aree delimitate come cimiteriali.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso o di altro tipo su sepolture private individuali o familiari, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne

formale riconoscimento o adeguamento al presente Regolamento. Il Responsabile deve parimenti promuovere l'adeguamento di situazioni difformi a sua conoscenza.

3. In presenza di casi citati al precedente comma la Giunta adotta i necessari provvedimenti di adeguamento degli stessi al presente regolamento anche previ accordi diretti con gli interessati. Il provvedimento finale della Giunta è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

5. In caso di contestazione l'Amministrazione rimane estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 51 - Ammende

1. Coloro che contravverranno alle norme del presente regolamento saranno passibili di sanzione amministrativa da € 25 a € 516.

2. Restano in vigore le pene più gravi previste in differenti norme, oltre all'obbligo della rimessa in pristino.

3. Il Sindaco, con ordinanza, designa gli incaricati per l'applicazione delle presenti sanzioni amministrative.

Art. 52 - Norme sostituite o abrogate

1. Sono abrogate dalla data suddetta tutti i precedenti atti e le norme comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento.

2. In caso di dubbio il dettato del presente regolamento prevale sulle altre norme contenute in regolamenti precedenti. In caso di contraddizioni interne prevale la parte prima "Norme generali". In caso di ulteriori dubbi interpretativi decide il Sindaco, o suo delegato, con atto motivato.

3. Prevale sulle norme del presente Regolamento il Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004.